



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la Sig.ra **Giuliani Mariangela** (C.F. GLNMNG88M51G482G), nata il 11/08/1988 a Pescara (PE) e ivi residente, in via Venezia, n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel 0917794561, fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561, fax n. 0917722955) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax: n. 091 7722955), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammmodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- l'**Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro- INAIL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso di aggiornamento dei punteggi attribuiti ai candidati pubblicato il 16 dicembre u.s. recante «*Prova scritta Concorso Unico Lavoro. Pubblicazione atti on line*», nella parte in cui si attribuisce all'odierna parte ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- dell'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali*», successivamente modificato (G.U.R.I. - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*» - n. 60 del 30 luglio 2021), sostenuta da parte ricorrente in data 28 ottobre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 9 novembre, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a **20,7**, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti di ragionamento logico-matematico, branca di logica non menzionata dal bando di concorso;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. **12, 25 e 32**, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione esaminatrice, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. **12, 25 e 32** del questionario di parte ricorrente, in quanto afferenti alla branca di ragionamento logico-matematico;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei alla prova scritta;
- della graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa tra i candidati idonei;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'«*Avviso di convocazione e foglio istruzioni*» relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui vi si prevede che «*Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede d'esame **carta da scrivere** (...) o altri dispositivi mobili idonei (...) allo svolgimento di **calcoli matematici***», considerato che i quesiti di natura logica matematica

richiedevano, per la loro soluzione, un supporto cartaceo o un dispositivo attraverso il quale poter svolgere i calcoli matematici, data la breve durata della prova;

- dell'avviso recante «*Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*», nella parte in cui, ai sensi dell'art. 1, si prevede, in sostituzione dell'art. 7 del bando originario, che «*La fase si articola in una **prova selettiva scritta**, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, finalizzata a verificare (...) la **capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale***», laddove dovesse interpretarsi nel senso di ammettere anche la somministrazione ai candidati di quesiti di ragionamento logico-matematico, non rientranti nella logica deduttiva né nel ragionamento critico verbale;

- per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui dovesse interpretarsi nel senso di ammettere in fase di prova scritta la somministrazione di quesiti di ragionamento logico-matematico, non rientranti nella logica deduttiva né nel ragionamento critico verbale;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente all'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali*» (**codice concorso CU/GIUL**) e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, con il punteggio legittimamente spettante;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse, di prossima pubblicazione, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria del concorso.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 27 agosto 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 68, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni*», elevati a 1.541 a seguito delle modifiche apportate alla *lexspecialis* il 30 luglio 2021 (G.U.R.I. - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*» - n. 60), avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

In particolare, parte ricorrente ha deciso di concorrere per il profilo professionale amministrativo **CU-GIUL** («*Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso*»).

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha originariamente previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) prova preselettiva;
- ii) prova scritta;
- iii) prova orale;
- iv) valutazione dei titoli.

Successivamente, la Commissione RIPAM ha deciso di adottare le misure di semplificazione previste dall'articolo 10, comma 3, del Decreto-Legge n. 44/2021 («*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici*»), modificando l'espletamento della procedura: ha così eliminato la prova preselettiva e la prova orale, sostituendole con **un'unica prova scritta** (cfr. **Avviso di modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico**, in atti).

3. – È utile precisare sin d'ora che la modifica del bando di concorso ha riguardato anche le materie oggetto della prova scritta.

In particolare, l'art. 7 ha disposto l'espletamento di una «*prova selettiva scritta, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, finalizzata a verificare la conoscenza teorica e pratica*

delle materie previste dal comma 2, la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale».

Pertanto, oltre alle materie di cui all'art. 7, comma 2 (*diritto costituzionale, amministrativo, elementi di diritto dell'Unione Europea e diritto civile, diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro, contabilità pubblica, scienze delle finanze, elementi di processuale civile e diritto penale, disciplina del lavoro pubblico e ordinamenti dell'Istituto nazionale del lavoro e dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - cfr. bando di concorso*), avrebbero dovuto essere somministrati ai candidati **unicamente quesiti di logica deduttiva e verbale**.

4. – Ciò posto, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta del concorso lo scorso 28 ottobre 2021, alle ore 08:30, presso la Nuova Fiera di Roma, per il cui superamento è stata richiesta «una votazione minima di **ventuno trentesimi**» (cfr. art. 7, comma 12, del bando).

Nella specie, in relazione ai quesiti proposti parte resistente ha scelto di **attribuire i seguenti punteggi**:

- **risposta esatta: +0,75 punti;**
- **mancata risposta: 0 punti;**
- **risposta errata: - 0,225 punti (cfr. art. 7, comma 10 del bando di concorso).**

5. – Quel che è accaduto il giorno della prova è a dir poco paradossale.

Difatti, parte ricorrente si è imbattuta, in via del tutto inattesa e irragionevole, nella presenza, nel questionario somministrato in occasione della prova, di ben **tre quesiti di ragionamento logico-matematico, materia non prevista tra quelle da sottoporre ai candidati per la prova scritta del concorso**, in quanto non indicate dall' art. 7 della *lex specialis*!!

È fin troppo evidente che la ricorrente non fosse (**naturalmente**) affatto preparata ad una simile evenienza. Se solo avesse saputo che si sarebbe dovuta cimentare con quesiti di logica matematica, **si sarebbe esercitata nella risoluzione di quiz di ragionamento logico-matematico/problem solving!**

Peraltro, per la risoluzione di siffatti quesiti, è necessaria **non solo tanta esercitazione**, ma soprattutto un **supporto per lo svolgimento dei calcoli matematici richiesti!**

6. – La lesione si è verificata una volta acquisita conoscenza dell'esito della prova.

Difatti, il successivo 9 novembre, accedendo alla propria area personale, la ricorrente si è vista attribuire il punteggio di **20,7**, prossimo alla soglia di accesso ma insufficiente per poter essere

ricompreso nel novero dei candidati idonei alla procedura di interesse, in quanto viziato proprio dalla presenza di quesiti estranei alle previsioni del bando di concorso, ossia di logica matematica! La presenza, all'interno della prova, di ben 3 quesiti di ragionamento logico-matematico (segnatamente, i quesiti nn. 12, 25 e 32), **ha materialmente impedito alla Sig.ra Giuliani di raggiungere il punteggio-soglia necessario ai fini dell'utile inclusione in graduatoria, pari a 21/30.**

Si riporta, per agevolare la comprensione di quanto esposto, uno dei quesiti contestati:

12	Per recintare un terreno di forma triangolare con i lati lunghi 44 m, 48 m e 60 m, Luigi dovrà sistemare dei pali di sostegno della recinzione, tutti alla stessa massima distanza tra loro, in modo che ci sia un palo in ciascun vertice. A quale distanza dovrà piantare i pali?	0/0.75
	<input type="checkbox"/> 8 m	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4 m	
	<input type="checkbox"/> 12 m	

Lasciando al prosieguo dello scritto le valutazioni di merito sulla natura dei quesiti di ragionamento logico-matematico contestati e sulla differenza degli stessi circa i metodi risolutivi degli stessi rispetto a quesiti di logica deduttiva, suffragate dalla relazione tecnica del Dott. Lo Bue Vincenzo, è necessario puntualizzare che la logica matematica ha certamente penalizzato l'odierna parte ricorrente, che, **per un divario davvero irrisorio (soli 0,3 punti!!!) non può utilmente ambire alla posizione lavorativa di interesse.**

Basterebbe la rettifica in aumento del punteggio di parte ricorrente **soltanto per uno dei tre quesiti** censurati per ottenere l'utile inclusione nella redigenda graduatoria dei candidati idonei (punteggio base 20,7 + ulteriori 0,75 – corrispondenti al punteggio pieno = 21,45/30, senza altresì considerare l'aumento del punteggio per la penalità ingiustamente subita).

7. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

8. – Come se ciò non bastasse, il 16 dicembre u.s. parte resistente ha pubblicato sul relativo sito istituzionale (<http://riqualificazione.formez.it/>) un avviso di aggiornamento dei punteggi.

Neppure in questo caso, il punteggio di parte ricorrente ha subito variazioni, nonostante la stessa confidasse in un intervento amministrativo che ponesse tempestivo rimedio all'errato *modus procedendi* della resistente.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO– VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL «FAVOR PARTECIPATIONIS».

Come anticipato in narrativa, **parte resistente** ha arbitrariamente predisposto e somministrato, in occasione della prova scritta, questionari **contenenti quesiti su materie non previste dal bando**, vertenti sul **ragionamento logico – matematico!**

Ciò è accaduto nonostante, ai sensi dell'articolo 7, così come modificato dall'Avviso del 30 luglio u.s., l'unica prova selettiva scritta avrebbe dovuto verificare «*la conoscenza teorica e pratica delle materie previste dal comma 2, la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale (...)» (cfr. Avviso recante «*Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico*»).*

Inverosimilmente, in aggiunta alle materie di cui al comma 2 (*diritto costituzionale, amministrativo, elementi di diritto dell'Unione Europea e diritto civile, diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro, contabilità pubblica, scienze delle finanze, elementi di processuale civile e diritto penale, disciplina del lavoro pubblico e ordinamenti dell'Istituto nazionale del lavoro e dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - cfr. bando di concorso*), sono stati sottoposti ai candidati come parte ricorrente quesiti non soltanto di ragionamento logico deduttivo e critico – verbale, ma anche di **ragionamento logico-matematico (non assimilabile alle branche di logica richieste da bando)**.

Nel nostro caso, come esposto in narrativa, parte resistente ha attribuito per i quesiti di logica i seguenti punteggi:

- **risposta corretta (+ 0,75 punti);**
- **mancata risposta (0 punti);**
- **risposta errata (- 0,225 punti).**

Vale la pena accennare brevemente alle differenti tipologie di logiche che vengono in esame.

A titolo esemplificativo, per quanto di nostro interesse, si riportano dei quesiti-tipo per ciascuna categoria:

Tipo di logica	Quesito
Ragionamento logico-deduttivo (menzionato dal bando di concorso)	L'affermazione "quando corro a lungo consumo grassi" è equivalente a: a) non consumo grassi pur avendo corso a lungo; b) o corro a lungo o consumo grassi c) se consumo grassi vuol dire che ho corso a lungo; d) a volte capita che non consumi grassi pur avendo corso a lungo; e) se non consumo grassi allora non ho corso a lungo
Ragionamento critico-verbale (menzionato dal bando di concorso)	"Io _____ imparare il tedesco (volontà)". [a] cerco di [b] voglio [c] so [d] credo di [e] posso
Ragionamento logico-matematico/problem solving (non menzionato dal bando di concorso)	Tre campane suonano ad intervalli di 4 minuti, 12 minuti e 9 minuti, rispettivamente. Se suonano insieme alle 8 di mattina, dopo quanto tempo suoneranno di nuovo insieme? a) 72 minuti; b) 29 minuti; c) 24 minuti; d) 36 minuti; e) 16 minuti

Per quanto concerne i quesiti di ragionamento critico-verbale (richiesta da bando, anche nel nostro caso), solitamente hanno ad oggetto la **comprensione del testo**, ad esempio un brano seguito da cinque domande con una sola opzione di risposta corretta, oppure possono riguardare anche il completamento di **vocaboli o frasi**.

A domande di questo tenore la ricorrente ha risposto correttamente:

30

"L'analisi del tessuto non ha permesso di dimostrare l'impossibilità che l'abito risalga al primo Quattrocento". Qual è il significato corretto dell'affermazione precedente?

0.75/0.75

- L'analisi del tessuto ha dimostrato che l'abito risale al primo Quattrocento
- L'analisi del tessuto ha dimostrato che l'abito non può risalire al primo Quattrocento
- L'analisi del tessuto non ha dimostrato che l'abito non risale al primo Quattrocento

Quanto alle domande di logica deduttiva, possono riguardare:

- **rapporti di parentela**, con informazioni da schematizzare e ordinare per individuare la risposta corretta;
- **negazioni**, domande piene di negazioni logiche e semantiche;
- **condizione sufficiente e necessaria**, in cui si possono trovare frasi con formule come “se A allora B”, “solo se A allora B” oppure “se e solo se A allora B” per le quali occorre capire cosa si possa dedurre;
- **sillogismo**, in cui mettere in pratica il ragionamento deduttivo per capire le condizioni.

Come si può evincere dalla relazione tecnica fornita dall'esperto, il dott. Lo Bue, la traccia del quesito afferente alla “logica deduttiva” propone una **condizione sufficiente**, ossia l'eventuale condizione "corsa per un lungo periodo di tempo" è da sola sufficiente a giustificare la conseguenza "consumo grassi".

Si tenga presente che questa condizione potrebbe non essere l'unica che giustifica la conseguenza, ovvero si potrebbero consumare grassi anche effettuando altri tipi di attività motorie. «Quando un quiz presenta una condizione sufficiente (se A, allora B), l'**unica deduzione certa** che si può trarre è che la negazione della conseguenza implica la negazione della condizione sufficiente (se non B allora non A). Nel caso in esame si ha: “**Se non consumo grassi (se non B) allora non ho corso a lungo (non A)**”» in questo caso la risposta corretta è la e).

Diverso è il caso dei quesiti di logica matematica!

Per quanto riguarda invece, tali quesiti, è evidente che debbano **applicarsi delle formule algebriche per la relativa risoluzione**.

Quel che stupisce è che lo stesso Formez PA è consapevole delle differenze che caratterizzano le varie branche della logica: si pensi che in occasione del «Concorso RIPAM – ANAC per l'assunzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione di 35 unità da inquadrare nella Categoria A – parametro retributivo F1 – per il profilo “Specialista di area amministrativa e giuridica» parte resistente ha predisposto una banca dati che distingue i test volti a valutare le capacità attitudinali dei candidati per differenti tipologie di quesiti (si veda Banca dati quesiti ripam – Anac, versata in atti).

Banca Dati dei quesiti per la prova preselettiva

I quesiti della presente banca dati sono afferenti alle materie previste dall'avviso pubblico secondo la seguente articolazione:

Materie	Numerazione quesiti
Test attitudinali	
✓ Ragionamento numerico deduttivo	1-170
✓ Ragionamento critico numerico	171-340
✓ Ragionamento verbale	341-490
✓ Ragionamento critico verbale	491-650
✓ Ragionamento astratto	651-810
✓ Abilità visiva	811-960

Nonostante tale consapevolezza, nella vicenda che ci occupa l'Amministrazione ha posto in essere un inammissibile comportamento arbitrario, illogico e discriminatorio ai danni dell'odierna ricorrente.

In effetti, presa visione del ventaglio di quesiti assegnati a parte ricorrente in sede di prova, **le domande somministrate alla stessa, afferenti ad una tipologia di logica non menzionata dalla *lex specialis* (ben tre), richiedevano calcoli matematici.**

Il primo quesito contestato è il seguente:

12	Per recintare un terreno di forma triangolare con i lati lunghi 44 m, 48 m e 60 m, Luigi dovrà sistemare dei pali di sostegno della recinzione, tutti alla stessa massima distanza tra loro, in modo che ci sia un palo in ciascun vertice. A quale distanza dovrà piantare i pali?	0/0.75
	<input type="checkbox"/> 8 m	
	<input checked="" type="checkbox"/> 4 m	
	<input type="checkbox"/> 12 m	

Secondo quanto esposto ampiamente nella relazione versata in atti, il quesito suddetto è palesemente appartenente alla categoria di logica del *problem solving*.

Per la risoluzione del quesito non devono operarsi dei ragionamenti meccanici come nella logica deduttiva; devono, invece, svolgersi dei calcoli algebrici che, senza l'opportuna esercitazione, risulta molto complicato operare senza un supporto cartaceo e in tempi celeri. In particolare, come attestato dalla relazione tecnica, «bisogna effettuare la scomposizione in fattori primi, per trovare il Massimo Comune Divisore (MCD)

$$48 = 2^4 * 3$$

$$44 = 2^2 * 11$$

$$60 = 2^2 * 3 * 5$$

(...) Si precisa che il Massimo Comune Divisore di due o più numeri è il più grande divisore comune dei numeri considerati, e viene calcolato mediante il metodo di scomposizione in fattori primi» (cfr. relazione in atti).

Non bisogna necessariamente essere dei matematici per comprendere che, per la risoluzione di detto quesito è necessario **possedere delle conoscenze/competenze matematiche** e non prettamente logiche!

Non esistono strategie meccaniche od automatiche per la risoluzione dei problemi matematici, se non la conoscenza dell'algebra e tanta esercitazione!

In relazione a tale quesito, parte ricorrente – non avendo approfondito la modalità di risoluzione di domande di questa natura – ha preferito non rispondere.

Basterebbe la rettifica in aumento del punteggio di parte ricorrente **soltanto per tale quesito** censurati per ottenere l'utile inclusione nella redigenda graduatoria dei candidati idonei (punteggio base 20,7 + ulteriori 0,75 – corrispondenti al punteggio pieno = 21,45/30). **Già in questo modo le verrebbe consentito l'utile ingresso in graduatoria, essendo stata esclusa per un divario di soli 0,3 punti dal punteggio-soglia (21/30).**

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare il candidato su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La presenza di tali quesiti, infatti, genera un elemento di confusione nella comprensione delle teorie logiche da applicare per la soluzione delle domande, che ovviamente non le hanno consentito di individuare correttamente la risposta da fornire, facendole, tra l'altro, perdere, del tempo prezioso.

E invero, «*affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate*

in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti»

(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Lo stesso deve affermarsi avuto riguardo agli altri due quesiti in questa sede censurati somministrati alla ricorrente: i nn. 25 e 35.

25	In un gruppo di 10 bambini, 9 hanno età media di 8 anni. Sapendo che il decimo bambino ha 7 anni, qual è l'età media dei 10 bambini?	-0.225/0.75
	<input type="checkbox"/> 8 anni	
	<input checked="" type="checkbox"/> 7,9 anni	
	<input type="checkbox"/> 7,8 anni	

In questo caso, la sig.ra Giuliani, avrebbe dovuto applicare la proprietà della media aritmetica per la risoluzione del quesito:

$$M_{\text{aritmetica}} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Nel caso di specie, avrebbe dovuto «calcolare il prodotto del numero di bambini e dell'età media indicata nel quesito, sommare l'età del decimo bambino e infine effettuare la media aritmetica:

$$9 \times 8 = 72 \text{ (9 bambini} \times \text{ 8 anni)}$$

$$72 + 7 = 79 \text{ (72+7 anni)}$$

$$79/10 = 7,9 \text{ (79/10 bambini)} \text{» (cfr. relazione in atti).$$

Quanto al quesito n. 32:

32	In un gruppo di 5 amici, 4 hanno età media di 23 anni. Sapendo che l'età media del gruppo dei 5 ragazzi è 25 anni, qual è l'età del quinto amico?	-0.225/0.75
	<input checked="" type="checkbox"/> 28 anni	
	<input type="checkbox"/> 26 anni	
	<input type="checkbox"/> 33 anni	

Per la risoluzione bisognava «risolvere la seguente espressione:

$(5 \times 25) - (4 \times 23) = 33$ sottrarre i valori tra parentesi, la prima data dal prodotto tra i 5 ragazzi e l'età media di ognuno di loro, la seconda data dal prodotto tra i 4 ragazzi e la loro età media» (cfr. relazione in atti).

Il punteggio attribuito alla candidata è stato dunque pregiudicato dalla presenza di tali quesiti, cui addirittura **l'amministrazione ha attribuito la penalità di -0,225 punti per ognuno** (nn. 25 e 32).

Donde la necessità di attribuire alla ricorrente il punteggio positivo pieno per ciascuna domanda contestata, oltre alla penalità ingiustamente subita (come si approfondirà nel paragrafo sulla prova di resistenza).

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

Sul punto, è certamente noto al Collegio che «*le clausole del bando vanno interpretate secondo il significato che si evince dal tenere letterale delle parole e dalla loro connessione*» (T.A.R. Lazio -

Roma, Sez. III, 21/01/2020, n. 800) e «*non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi*» (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8821 del 27.12.2019).

Difatti, il bando di concorso costituisce un limite all'operato dell'Amministrazione, obbligata alla relativa applicazione senza alcun margine di discrezionalità e ciò in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti «*che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis*» (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/12/2019, n. 8821).

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara, tanto che in casi relativi a domande afferenti a materie non menzionate dal bando di concorso, ha accolto le doglianze proposte segnalando che, in sede di pubblico concorso, «*in aderenza all'orientamento già assunto dalla Sezione con le sentenze n. 8259 del 2019 nonché n. 8569 del 2018, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, si precisa che - come puntualmente posto in evidenza dal ricorrente - l'art. (...) prevede che "la prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto complessivamente da 100 quesiti a risposta multipla di cultura generale, così ripartiti: n. 15 italiano, n. 15 inglese, n. 15 matematica, n. 10 fisica, n. 10 cittadinanza e costituzione, n. 10 storia, n. 5 geografia e n. 20 analitico deduttivi"; dal tenore letterale della norma che precede, appare pertanto manifesto che l'Amministrazione non solo aveva prefissato il numero di quesiti che, complessivamente, avrebbe somministrato ma anche specificato per ciascuna materia il numero di essi, stabilendo in particolare e, comunque, per quanto di evidenza, l'assenza di quesiti vertenti in materia "percettivo-spaziale" e "analitico-verbale", i quali tuttavia sono risultati presenti nella prova cui ha partecipato l'odierno esponente*» (cfr. Tar Lazio, sez. Ibis, 28 dicembre 2020, n. 14041).

Considerato, inoltre, l'esiguo tempo messo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova (60 minuti) la somministrazione di tale tipologia di quesiti, oltre che illegittima, risulta assolutamente fuori luogo!

Infatti, per la risoluzione di suddetti, posto che, in occasione dello svolgimento della prova scritta, riportato nell'«*Avviso di convocazione e foglio istruzioni*», per la risoluzione dei quesiti contestati in questa sede, era necessario avere quantomeno un supporto cartaceo.

Sono quesiti per i quali è **necessario operare dei calcoli algebrici, che richiedono tempo e molta esercitazione.**

Esercitazioni che l'odierna ricorrente non ha operato in occasione dello studio per la preparazione alla prova scritta, considerato che la materia non era prevista dal bando di concorso!

È la stessa amministrazione che, in occasione di altre procedure concorsuali, ha indicato che le tempistiche medie per la risoluzione dei quesiti somministrati ai candidati variano tra le 30/50 secondi a quesito.

Per verificare il grado di difficoltà dei quesiti e le tue capacità puoi estrarre una o più batterie di 30 domande ed esercitarti on line, rispondendo ad un questionario - tipo. Alla fine della prova ti verrà automaticamente attribuito il punteggio realizzato. E' importante considerare che nelle prove selettive il tempo a disposizione viene individuato in base al numero di domande che compongono il questionario e su un tempo medio per quesito di circa 30/35 secondi

Appare logico che la somministrazione di uno o più quesiti afferenti a materie menzionate dal bando di concorso comportano non solo confusione nei candidati, ma anche una perdita di tempo considerato che per dare una risposta bisogna ragionarci per più tempo. Figurarsi dunque se tali quesiti hanno ad oggetto lo svolgimento di calcoli matematici!

Senza trascurare, altresì, il legittimo affidamento riposto dall'odierna ricorrente!

Affidamento pregiudicato ulteriormente dall'avviso reso noto dall'Amministrazione in data 16 dicembre u.s., a seguito del quale sono stati aggiornati i punteggi di taluni candidati, ma l'esito della ricorrente non ha subito alcuna variazione, pur essendo stato viziato da domande fuori bando.

Seppur avendo agito in autotutela, l'amministrazione non ha prestato la benché minima importanza ai quesiti somministrati in violazione della *lex specialis*!

A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha ancora ottenuto i verbali, richiesti con apposita istanza di accesso agli atti, concernenti la predisposizione dei questionari somministrati e dei criteri e delle modalità di valutazione della prova.

E vi è di più!

La contestata violazione delle previsioni contenute nel bando si è tradotta in una palese violazione del principio del *favor participationis*, di chiara matrice comunitaria, che «*comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa*» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 2 aprile 2013, n. 3238).

La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli sulla prova dei candidati penalizzati, i quali, per

difendersi dal torto subito, hanno un unico strumento: **agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.**

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, l'esclusione della ricorrente che, del tutto irragionevolmente, non avrà la possibilità di essere ricompresa, per un divario assolutamente irrisorio, nella graduatoria di merito dei candidati idonei.

I.II SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo alla contestazione dei quesiti n.12, 25 e 32 del questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e sul superamento della prova di resistenza vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio di **20,7** e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione anche soltanto di **un quesito contestato, per il quale non ha barrato opzioni di risposta, otterrebbe il punteggio di 21,45.**

12	Per recintare un terreno di forma triangolare con i lati lunghi 44 m, 48 m e 60 m, Luigi dovrà sistemare dei pali di sostegno della recinzione, tutti alla stessa massima distanza tra loro, in modo che ci sia un palo in ciascun vertice. A quale distanza dovrà piantare i pali? <input type="checkbox"/> 8 m <input checked="" type="checkbox"/> 4 m <input type="checkbox"/> 12 m	0/0.75
----	---	--------

In aggiunta, considerando le domande sulle quali la ricorrente ha risposto erroneamente, con la rettifica in aumento otterrebbe un punteggio complessivo pari a **23,4/30 (punteggio base 20,75 + 0,75 per il primo quesito + 0,75 per gli ulteriori due quesiti + 0,45 di penalità = 23,4).**

25	In un gruppo di 10 bambini, 9 hanno età media di 8 anni. Sapendo che il decimo bambino ha 7 anni, qual è l'età media dei 10 bambini? <input type="checkbox"/> 8 anni <input checked="" type="checkbox"/> 7,9 anni <input type="checkbox"/> 7,8 anni	-0.225/0.75
32	In un gruppo di 5 amici, 4 hanno età media di 23 anni. Sapendo che l'età media del gruppo dei 5 ragazzi è 25 anni, qual è l'età del quinto amico? <input checked="" type="checkbox"/> 28 anni <input type="checkbox"/> 26 anni <input type="checkbox"/> 33 anni	-0.225/0.75

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto al quesito n. 12 e avendo errato i quesiti nn. 25 e 32, secondo quanto precedentemente riferito, data l'illegittima presenza di quesiti afferenti ad una branca di logica non menzionata dalla *lex specialis*, deve essere dichiarata l'inesattezza anche formale dei quesiti censurati.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara, tanto che in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, ha accolto le doglianze proposte segnalando che, in sede di pubblico concorso, *«l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque*

incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. 12, 25 e 32 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **2,7 punti ulteriori per le domande censurate** (la n. 12, corrispondendo a 0,75 il punteggio previsto per la risposta maggiormente corretta, per le nn. 25 e 32 attribuendo 0,75 punti per ognuno e decurtando le penalità attribuite), per la illegittima presenza delle stesse, con conseguente attribuzione del **complessivo punteggio definitivo di 23,3/30**e inclusione in graduatoria.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Come risulta dal calendario in atti, **le prove scritte sono terminate lo scorso 6 novembre.**

Inoltre, lo scorso 16 dicembre è stato reso noto l'avviso di aggiornamento dei punteggi dei candidati e, conseguentemente, a breve si procederà alla valutazione dei **titoli dei candidati risultati idonei**, ai fini della successiva pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori.

Straordinariamente, si è presenza di una prova unica: pertanto, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includervi l'odierna parte ricorrente, **evitando ulteriori oneri ed aggravati per l'Amministrazione.**

Posto che l'odierna parte ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompresa, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole in presenza di quesiti afferenti a materie non menzionate

dal bando di concorso, nella graduatoria dei candidati idonei, superando con uno solo dei quesiti la soglia minima di idoneità, la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, individuandole per una candidata per le vie brevi.

Nelle more della pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati idonei, non è allo stato individuabile il soggetto controinteressato, ossia «*il soggetto, contemplato nell'atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell'atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente*» (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI, 23/10/2020, n. 6449).

Si chiede, dunque, ove ritenuto necessario, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio di idoneità e, pertanto, merita di essere inclusa nella graduatoria finale di merito.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che le consenta di essere inclusa nella graduatoria di prossima pubblicazione.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la ricorrente, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere nominata vincitrice.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare la presenza di quesiti afferenti ad una branca di logica non menzionata dalla *lex specialis*;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante a causa dei quesiti di ragionamento logico-matematico/*problem solving* censurati, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nell'elenco degli idonei al concorso, per il profilo di interesse;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria del concorso;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 17 dicembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano